

Allegato 3

al verbale del Comitato di Sorveglianza
15 dicembre 2016

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA



Un moltiplicatore
di opportunità.
Da non lasciarsi
sfuggire.

REGIONE DEL VENETO
POR FESR 2014-2020

REGOLAMENTO INTERNO
DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Comitato di Sorveglianza 15 dicembre 2016

INDICE

Art. 1 - Composizione

Art. 2 - Compiti

Art. 3 - Segreteria Tecnica

Art. 4 - Convocazione delle riunioni, ordine del giorno e documentazione

Art. 5 - Decisioni

Art. 6 - Verbali

Art. 7 - Procedura di consultazione scritta

Art. 8 - Modalità di trasmissione

Art. 9 - Trasparenza e comunicazione

Art. 10 - Gruppi di lavoro

Art. 11 - Norme di attuazione

**REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
(POR) FESR 2014-2020 DELLA REGIONE DEL VENETO**

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto (in seguito denominato “Comitato”):

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 240 del 07/01/2014 recante un “Codice Europeo di Condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei”;

visto l’Accordo di Partenariato Italia (A.P.) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29/10/2014;

visto il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione C (2015) 5903 del 17/08/2015;

vista la Delibera della Giunta regionale n. 1500 del 29/10/2015 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, e ss.mm.ii;

visto il Decreto del Direttore Regionale della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR n. 1 del 03/01/2016 di nomina dei Componenti del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, e ss.mm.ii;

d’intesa con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 (in seguito denominata Autorità di Gestione) della Regione del Veneto:

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 Composizione

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione del Veneto; in caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono assunte dall'Assessore competente per i programmi FESR.

In conformità con quanto stabilito dalla DGR n. 1500 del 29/10/2015, e ss.mm.ii. il Comitato è così composto:

COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO

Per la Regione del Veneto:

- Il Presidente della Giunta Regionale, in qualità di Presidente del Comitato
- L'Assessore competente per i programmi FESR
- L'Autorità di Gestione
- L'Autorità Ambientale
- L'Autorità di Gestione FSE
- L'Autorità di Gestione FEASR
- L'Autorità di Gestione FSC

Per lo stato Membro:

- Un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica
- Un rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale
- Un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE)

COMPONENTI A TITOLO CONSULTIVO

Per la Regione del Veneto:

- Il Segretario Generale della Programmazione
- Il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico
- I Direttori delle Strutture Regionali responsabili di Azione (SRA)
- L'Autorità di Certificazione
- L'Autorità di Audit
- Un rappresentante per ogni organismo intermedio
- Un rappresentante del Consiglio Regionale
- La consigliera Regionale di Parità
- Un rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna
- Il rappresentante della Regione del Veneto negli organi delle strategie EUSAIR e EUSALP

Per la Commissione Europea:

- Un rappresentante designato dalla Commissione Europea

Per lo Stato Membro:

- L'Autorità di Gestione del PON Governance
- L'Autorità di Gestione del PON Metro
- L'Autorità di Gestione del PON Istruzione

Per il Partenariato regionale:

- Un rappresentante dell'ANCI Veneto
- Un rappresentante dell'UPI Veneto
- Un rappresentante dell'UNCEM Veneto
- Un rappresentante delle Aree Interne del Veneto
- Un rappresentante delle IPA del Veneto
- Un rappresentante di Unioncamere-Eurosportello del Veneto
- Un rappresentante delle Università del Veneto
- 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali del Veneto
- Un rappresentante delle Associazioni delle cooperative del Veneto
- Un rappresentante delle Associazioni degli artigiani del Veneto
- Un rappresentante delle Associazioni delle industrie del Veneto
- Un rappresentante delle Associazioni del commercio e degli esercenti del Veneto
- Un rappresentante degli Ordini professionali del Veneto
- Un rappresentante delle Associazioni ambientali del Veneto
- Un rappresentante della società civile del Veneto

Possono inoltre partecipare su invito del Presidente, il Valutatore Indipendente e i rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e locali e di altri soggetti o esperti in relazione alle specifiche tematiche trattate.

La composizione del Comitato può essere modificata dal Comitato medesimo con propria decisione.

I componenti titolari del Comitato e il loro supplenti sono nominati con atto dell'Autorità di Gestione e il loro elenco è pubblicato sul sito internet della Regione del Veneto.

I componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali beneficiari e/o attuatori di progetti cofinanziati dal POR FESR, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d'interesse.

La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcuna remunerazione o rimborso spese.

Art. 2 Compiti

Il Comitato svolge i compiti indicati negli art. 49 e 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, quelli indicati nel A.P. Italia 2014-2020, nel POR FESR 2014-2020 e quelli previsti dal presente Regolamento interno.

In particolare esamina:

- a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
- b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;

- c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
- d) l'esecuzione dei grandi progetti;
- e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
- f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- h) lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante, qualora le stesse non fossero soddisfatte alla data di presentazione del programma operativo;
- i) gli strumenti finanziari.

Inoltre esamina ed approva:

- a) la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni;
- b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
- c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche allo stesso;
- d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'Autorità di Gestione.

Il Comitato svolge altresì le attività di sorveglianza del POR CRO FESR 2007-2013 in base alla normativa pertinente.

Art. 3 Segreteria Tecnica

Al fine di assicurare un idoneo supporto al Comitato nello svolgimento delle sue funzioni e attività, con particolare riferimento all'organizzazione delle riunioni, alla predisposizione e trasmissione della documentazione, delle comunicazioni e dei verbali, alle procedure di consultazione scritta e alle attività di trasparenza e comunicazione, è istituita una Segreteria Tecnica incardinata presso l'Autorità di Gestione.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica e le spese connesse allo svolgimento delle sue attività, compreso il rafforzamento delle capacità istituzionali del Comitato e le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'Assistenza Tecnica del POR FESR 2014-2020, nel rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità della spesa.

La Segreteria Tecnica comunica ai componenti del Comitato i propri recapiti di riferimento e ogni eventuale variazione degli stessi.

Art. 4 Convocazione delle riunioni, ordine del giorno e documentazione

Il Comitato è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno.

La convocazione del Comitato è trasmessa almeno 15 gg. prima della riunione con l'ordine del giorno, i documenti necessari ai lavori e l'indicazione della sede e dell'orario.

In casi eccezionali e motivati, il Presidente può derogare al termine di cui al paragrafo precedente.

Inoltre, su proposta di uno o più componenti del Comitato, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dall'Assessore competente per i programmi FESR o, in subordine, dall'Autorità di Gestione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se è presente almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative e gruppi tecnici.

Le riunioni del Comitato non sono pubbliche.

Art. 5 Decisioni

Le decisioni del Comitato sono assunte con il metodo del consenso dei componenti con diritto di voto.

Art. 6 Verbali

Il verbale delle riunioni del Comitato è trasmesso ai componenti entro 30 gg. dalla riunione e si intende approvato qualora entro 15 gg. dalla trasmissione non siano formulate osservazioni da parte dei componenti presenti alla seduta cui il verbale si riferisce.

In caso di proposte di modifica, la Segreteria Tecnica trasmette ai componenti del Comitato il verbale corretto che si intende approvato trascorsi 5 gg. dalla trasmissione.

Il verbale deve riportare, oltre alle decisioni, anche le raccomandazioni, le osservazioni, le opinioni e le proposte di tutti i componenti del Comitato.

Ove opportuno, l'Autorità di Gestione trasmette ai componenti del Comitato, nei giorni immediatamente successivi alla riunione, le decisioni assunte.

Art. 7 Procedura di consultazione scritta

Il Presidente può attivare, se le circostanze lo richiedono, una procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione scritta devono essere trasmessi a tutti i componenti del Comitato.

I componenti esprimono per iscritto il loro parere entro 15 gg. dalla data di trasmissione dei documenti; la mancata espressione vale quale assenso.

Le decisioni sono assunte con le modalità di cui all'art. 5.

A conclusione della consultazione scritta, l'Autorità di Gestione informa tutti i componenti del Comitato circa l'esito finale.

Art. 8

Modalità di trasmissione

La trasmissione della documentazione e delle comunicazioni tra i componenti del Comitato e la Segreteria Tecnica avvengono con i mezzi istituzionali previsti.

I componenti del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica i propri recapiti di riferimento e ogni eventuale variazione degli stessi.

Art. 9

Trasparenza e comunicazione

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, la Segreteria Tecnica provvede a rendere disponibile per la consultazione, nel sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it e/o attraverso altri strumenti di comunicazione, la documentazione e i verbali delle riunioni, le decisioni in esito alle procedure di consultazione scritta, l'elenco dei componenti del Comitato e ogni ulteriore documento ritenuto utile ai fini della trasparenza.

Art. 10

Gruppi di lavoro

Il Comitato può istituire gruppi di approfondimento su specifiche tematiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del POR e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

Art. 11

Norme di attuazione

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014, dell'Accordo di Partenariato 2014-2020, del POR FESR 2014-2020 Veneto.

Il presente Regolamento può essere modificato con decisione del Comitato nei limiti stabiliti dalla normativa citata nel precedente comma.